CAMERA DEI DEPUTATI N. 2619

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONO, BLANCO, TASCONE, GIOVANNI PACE, PEZZOLI, ANTONIO RIZZO, MANZONI, BARRA, VENEZIA, OZZA

—

Istituzione dell'albo professionale dei consulenti tributari

Presentata il 31 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si tende a dare una soluzione definitiva alla vicenda della disciplina della professione di consulente tributario, oggetto, nelle passate legislature, di numerose e controverse iniziative legislative, che, a dimostrazione della delicatezza della questione, hanno creato non pochi problemi interpretativi e attuativi.

Infatti, le soluzioni fin qui proposte nel lodevole tentativo di dare chiara connotazione alla figura del consulente tributario, hanno tentato di mettere, come si suol dire, « il carro davanti ai buoi », individuando, prima dell'oggetto concreto e caratterizzante della figura professionale in questione, soprattutto gli strumenti attraverso cui espletarne l'esercizio, che, come è noto, ricadono in larga parte anche nel campo operativo di altre categorie professionali.

Da ciò traggono origine le numerose difficoltà registratesi nel delineare un percorso normativo che consentisse una piana e corretta soluzione del problema, con il risultato di aver determinato, come è noto, tentativi di fughe in avanti che non giovano, senz'altro, agli interessi della categoria.

Con la presente proposta di legge si individua, pertanto, un *iter* che porti, senza scorciatoie o soluzioni pasticciate, al corretto inquadramento della figura del consulente tributario nel contesto di una disciplina complessiva delle riserve professionali nel settore della consulenza tributaria, aziendale, amministrativa e contabile.

Ciò, evidentemente, a partire dalla istituzione dell'albo professionale dei consulenti tributari che, a parte i riconoscimenti acquisiti in questi anni e all'accoglimento delle norme comunitarie in materia di disciplina delle attività professionali, rappresenta il punto di passaggio obbligato per avviare a soluzione il problema, garantendo, al contempo, sia la richiesta di qualificazione professionale e di preparazione dei soggetti ai quali ci si rivolge per l'espletamento di sempre più complesse e delicate operazioni, sia le attese di quanti operano nel settore della consulenza tributaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Albo e titolo professionale).

1. È istituito in ogni provincia l'albo professionale dei consulenti tributari, di seguito denominato: « albo ».

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 2.

3. L'iscritto all'albo può esercitare l'attività in tutto il territorio dello Stato; non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

4. Il titolo di consulente tributario spetta a coloro che, in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente tributario, conseguono tale abilitazione ai sensi dell'articolo 3, e sono iscritti all'albo.

5. Il titolo di consulente tributario spetta, altresì, a coloro che siano iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 5.

ART. 2.

(Esercizio della professione di tributarista – Oggetto dell'attività).

1. In attesa del riordino della disciplina concernente le riserve professionali nel settore della consulenza tributaria, aziendale, amministrativa e contabile, nel cui ambito deve essere definito anche l'oggetto dell'attività di consulente tributario, costituiscono oggetto della professione di consulente tributario tutte le attività e gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità, dei libri e dei registri obbligatori ai fini tributari, alle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e indirette, nonché la consulenza tributario-amministrativa in genere. Gli iscritti all'albo possono assistere e rappresentare in giudizio i contribuenti

secondo i termini di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *i)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

2. Gli iscritti all'albo, su delega ed in rappresentanza degli interessati, sono competenti allo svolgimento di ogni funzione affine a quelle previste al comma 1.

ART. 3.

(Esame di abilitazione).

1. Le condizioni di ammissione, i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente tributario ed il rilascio del relativo certificato sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce i diplomi il cui possesso è condizione di ammissione all'esame di abilitazione di cui al medesimo comma 1. Costituiscono, comunque, titoli validi per l'ammissione i diplomi di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze bancarie ed assicurative e i diplomi universitari o titoli equipollenti in materie analoghe, nonché il diploma di scuola secondaria superiore in materie economiche, amministrative o commerciali.

3. L'esame di cui al comma 1 deve comunque prevedere una prova scritta ed una orale sulle seguenti materie: ragioneria, diritto tributario, elementi di diritto del lavoro, elementi di legislazione sociale, elementi di diritto pubblico, privato e commerciale, elementi di tecnica bancaria, elementi di economia e di analisi aziendale, elementi di statistica, elementi di revisione e certificazione di bilanci, elementi di diritto comunitario.

4. È condizione di ammissione all'esame di abilitazione di cui al comma 1 il compimento, presso lo studio di un consu-

lente tributario iscritto all'albo, di almeno due anni di praticantato professionale, che può essere svolto anche contemporaneamente al corso di studi per il conseguimento del diploma universitario o titolo *equipollente, secondo le modalità fissate* con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le sessioni di esame sono annuali e sono indette con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 4.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

1. *Per l'iscrizione all'albo è necessario il* possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente ai territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro della Unione europea o di uno Stato terzo con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere in possesso di titolo di studio idoneo ed avere espletato il periodo di praticantato di cui all'articolo 3, comma 4;

d) avere conseguito l'abilitazione all'*esercizio della professione ai sensi dell'articolo* 3;

e) avere la residenza nella provincia al cui albo si chiede l'iscrizione;

f) non avere riportato alcuna delle condanne penali che comportano la radiazione d'ufficio dall'albo, salvo riabilitazione intervenuta ai sensi del codice di procedura penale.

2. Coloro che, pur avendo i requisiti per l'iscrizione all'albo, non esercitano l'attività sono iscritti in un elenco speciale.

ART. 5.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della presente legge).

1. In sede di prima applicazione della presente legge possono essere iscritti all'albo, in deroga al possesso ai requisiti del titolo di studio e dell'abilitazione di cui all'articolo 4:

a) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, in regime di lavoro autonomo e da almeno cinque anni consecutivi, attività che costituiscono oggetto della professione di consulente tributario;

b) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, nelle sottocategorie tributi, contabilità, amministrazione o consulenze fiscali.

2. L'iscrizione all'albo avviene su domanda degli interessati da presentare, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 6.

ART. 6.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Governo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.